



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **107** DEL **12 DIC. 2016**

Oggetto: Programma regionale per l'Educazione Continua in Medicina: riconoscimento dell'accreditamento standard come provider regionale ECM di Fondazione Speranza Onlus ai sensi della D.G.R n. 1247 del 28 settembre 2015.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

L'esercizio dell'attività dei Provider ECM regionali è subordinato, alla scadenza del periodo di accreditamento provvisorio, al conseguimento dello status di Provider ECM con accreditamento standard per continuare nell'attività di erogatori di attività formative ECM da rivolgere ai professionisti della Sanità. Con il presente provvedimento si procede all'accreditamento standard come Provider regionale di Fondazione Speranza Onlus.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento standard validata il 28/08/2016;

verbale di visita di verifica in loco effettuata il 28/09/2016;

parere della Commissione Regionale ECM in data 29/11/2016 (verbale n.7/2016).

---

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 16-quarter dove si rileva la necessità per gli operatori sanitari, di partecipare alle attività di formazione continua, considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2220 del 21 settembre 2010 recante il "Recepimento degli Accordi del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009, adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). Piano regionale della formazione - anno 2010";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2215 del 20 dicembre 2011 recante il "Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM) anno 2011. Approvazione dei requisiti e delle procedure di accreditamento dei Provider regionali. Piano regionale della formazione. Impegno di spesa" con la quale è stato approvato l'Allegato A che stabilisce le regole di funzionamento del sistema veneto denominato "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 2 ottobre 2012 con la quale si è proceduto a recepire l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR) sul documento recante "Il nuovo sistema di

formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”, in particolare l’Allegato 1 “Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard” e l’Allegato 2 “Determina della CNFC in materia di violazioni” dell’08 ottobre 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1236 del 16 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di Convenzione tra l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S) e la Regione Veneto finalizzato alla gestione del sistema di formazione continua” ed in particolare al punto 3) del deliberato dove si approva l’ammontare del contributo alle spese a carico dei soggetti che si accreditano presso il sistema di formazione continua della Regione del Veneto, diversificato per le Aziende Sanitarie e per gli Ospedali Classificati ex art. 1 L. n.132/1968 dagli altri soggetti per i quali viene fissato un contributo annuo e una quota per evento;

VISTA la Convenzione stipulata il 29 luglio 2013 (rep. N. 29005) tra la Regione del Veneto e Age.Na.S. ai sensi della deliberazione n. 1236 del 16 luglio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 3 ottobre 2013 in merito al rinnovo dei componenti della Commissione Regionale ECM;

RICHIAMATO l’art. 3 del Disciplinare della deliberazione n. 2215/2011 sopra-citata, che dispone che il processo di accreditamento si articola in due momenti l’accredimento provvisorio della durata di due anni e l’accredimento standard della durata di quattro anni;

PRECISATO che per il passaggio dall’accredimento provvisorio all’accredimento standard secondo quanto indicato dal su citato articolo, sono previste verifiche finalizzate ad accertare la regolarità del possesso dei requisiti previsti dall’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 del 29 settembre 2014 “Programma regionale per l’educazione continua in medicina. Sviluppo e ruolo dei Provider ECM pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Istituto Oncologico Veneto) nella realizzazione del Piano Regionale della formazione continua in medicina ECM. Approvazione delle procedure e delle modalità per la conduzione delle visite di verifica nell’ambito del processo di accreditamento standard dei Provider ECM ai sensi della DGR n. 2215 del 20.12.2011. Attivazione del corso di formazione dei valutatori e funzionalità dell’osservatorio regionale per la formazione continua (nomina del Coordinatore e sostituzione componenti)” che approva, tra l’altro le procedure operative per la conduzione delle visite di verifica nell’ambito del processo di accreditamento standard dei Provider ECM del territorio regionale;

TENUTO CONTO della Determinazione della Commissione Regionale ECM del 18 novembre 2014 in merito alla nomina del Team Leader all’interno del Team di valutazione ed alle funzioni allo stesso attribuite;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014 recante “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione”, in particolare l’Allegato A all’interno del quale viene indicato il termine ultimo per la conclusione del procedimento di accreditamento dei Provider regionali, quantificato in 180 giorni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 28 settembre 2015 “Programma regionale per la formazione continua. Definizione delle evidenze documentali per la verifica dei requisiti dei Provider regionali di formazione pubblici e privati, previste nell’ambito del processo di accreditamento standard ai sensi della DGR n. 1753/2014. Proroga delle attività degli organismi di governance dell’ECM. Disciplina delle attività di monitoraggio

presso le sedi dei Provider ECM”, in particolare l’Allegato A “Evidenze documentali valutazione dei requisiti per accreditamento standard dei provider pubblici e privati”;

VISTA l’istanza del Provider Fondazione Speranza Onlus validata in data 28/08/2016 nella piattaforma Age.Na.S. - Regione del Veneto ai fini del procedimento di accreditamento standard;

ATTESO che la valutazione della suddetta istanza si è svolta secondo le modalità definite con nota prot. 220017 del 21 maggio 2014 con la quale questa Amministrazione ha delegato il Direttore pro-tempore della Sezione “Piani di rientro e Educazione continua in medicina - ECM” di Age.Na.S., all’adempimento delle procedure formali della fase istruttoria dell’accREDITAMENTO dei Provider e della sottoscrizione della richiesta di documentazione integrativa, ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO dell’esito della visita *in loco*, effettuata in data 28/09/2016 presso la sede del Provider Fondazione Speranza Onlus, il cui verbale è agli atti della scrivente Direzione;

VISTA la nota prot. n. 8593 del 11/10/2016, notificata al Provider Fondazione Speranza Onlus con la richiesta di integrazione documentale ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii, a seguito delle decisioni assunte dal Team Leader del Team di Valutazione, *referee* di Commissione Regionale ECM, giusta delega riconosciuta dalla Determinazione della CRECM del 18/11/2014 nel corso della visita *in loco* del 28/09/2016;

VISTA la documentazione prodotta da parte del Provider Fondazione Speranza Onlus per il tramite del legale rappresentante *pro-tempore* in ossequio alla richiesta di integrazione documentale ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di approvare e fare proprie le risultanze dell’istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente ed il contenuto di cui alla citata comunicazione trasmessa dal Direttore *pro-tempore* della Sezione “Piani di rientro e Educazione continua in medicina - ECM” di Age.Na.S.;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti minimi e standard previsti dall’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 recante le “Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard” recepito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1969/2012;

VERIFICATO che il Provider Fondazione Speranza Onlus è in regola con i contributi, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1236/2013;

CONSIDERATO che l’Ente accreditante ha richiesto al Provider Fondazione Speranza Onlus l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che lo stesso non è soggetto alla disciplina relativa alla documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi Antimafia”, riservandosi in caso contrario di acquisire la documentazione antimafia dai competenti uffici;

PRESO ATTO che il Provider Fondazione Speranza Onlus in nome del legale rappresentante *pro-tempore* ha sottoscritto la predetta autocertificazione;

TENUTO CONTO della decisione assunta dalla Commissione Regionale ECM nella seduta del 29/11/2016, il cui verbale è agli atti della scrivente Direzione, con la quale esprime il proprio parere positivo all’accogliimento della

richiesta di accreditamento standard come Provider regionale ECM della Fondazione Speranza Onlus in nome del legale rappresentante *pro-tempore*;

Tutto ciò premesso,

#### DECRETA

1. di ritenere le premesse parte integrale ed essenziale del presente atto;
2. di dare seguito a quanto deciso dalla Commissione Regionale ECM nella seduta del 29/11/2016 in merito all'accoglimento della richiesta di accreditamento standard come Provider Regionale ECM della Fondazione Speranza Onlus in nome del legale rappresentante *pro-tempore*;
3. di riconoscere l'accreditamento standard in qualità di Provider regionale ECM alla Fondazione Speranza Onlus con numero identificativo ID 104, per un periodo di 4 anni con decorrenza dal 29/11/2016, sulla base della rispondenza ai requisiti minimi e standard previsti dall'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, recepito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1969/2012 e alle evidenze documentali approvate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1247/2015;
4. di stabilire che Fondazione Speranza Onlus è tenuta al versamento del contributo annuo alle spese in qualità di Provider accreditato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1236/2013 e che tale versamento dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno;
5. di stabilire che per lo svolgimento di specifiche attività formative il Provider è tenuto a versare un contributo alle spese così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1236/2013 entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento formativo;
6. di stabilire altresì che il venir meno dei requisiti minimi e standard previsti al predetto punto 3) e il mancato versamento dei contributi di cui ai punti 4) e 5) danno luogo, previo contraddittorio, alle conseguenze stabilite dall'Allegato 2 "Determina della CNFC in materia di violazioni del 08 ottobre 2010" dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012;
7. che i requisiti minimi, gli adempimenti richiesti e le eventuali sanzioni potranno essere modificati, con preavviso di giorni 30, in conseguenza di deliberazioni regionali che dovessero sopravvenire al presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

F.to dott. Claudio Costa

